



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA  
UFFICIO VIII

Rif. Prot. Entrata N. 174813

Alla Federazione nazionale degli  
ordini dei medici chirurghi e  
degli odontoiatri –  
FNOMCeO

Via Ferdinando di Savoia, 1  
00196 Roma  
[segreteria@fnomceo.it](mailto:segreteria@fnomceo.it)

e, p.c.

Al Ministero della salute  
Direzione delle professioni  
sanitarie e delle risorse  
umane del SSN  
Viale Giorgio Ribotta, 5  
00144 Roma  
[dgrups@postacert.sanit.it](mailto:dgrups@postacert.sanit.it)

OGGETTO: Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri – FNOMCeO. Adempimenti relativi all'obbligo di comunicazione dell'ammontare complessivo dello *stock* dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati al 31/12/2018 – art. 1, comma 867, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Si fa riferimento alla nota n. 10641/2019 del 27 giugno 2019, con la quale codesta Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO) espone la propria posizione e quella di tutti gli Ordini provinciali in ordine agli adempimenti di cui all'art. 1, comma 867, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ritenendo che l'obbligo di comunicare l'ammontare complessivo dello *stock* dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente non sia conforme al contesto normativo che disciplina gli ordini e le relative federazioni.

In particolare, codesta Federazione afferma che la platea dei soggetti interessati agli obblighi in questione è individuata dalla disposizione sopra richiamata nelle amministrazioni

comprese puntualmente nell'elenco pubblicato annualmente dall'ISTAT. Inoltre, la nota a cui si fa riferimento evidenzia che gli Ordini e le relative Federazioni *“sono finanziati esclusivamente con contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica”* e, come tali, non gravanti sulla finanza pubblica così come evidenziato peraltro nella circolare MEF n. 8 del 2 febbraio 2015.

Al riguardo, per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue.

Il citato art. 1, comma 867 della legge n. 145/2018 dispone che *“[...] le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, l'ammontare complessivo degli stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. Per l'anno 2019 la comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile 2019 [...]”*.

In sostanza, la predetta disposizione ha inteso introdurre nuove misure con la finalità di accelerare ulteriormente il pagamento dei debiti commerciali e favorire il rispetto dei tempi di pagamento attraverso nuovi moduli applicativi al sistema PCC, obbligando tutte le amministrazioni pubbliche a comunicare l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente.

In merito, si precisa che le pubbliche amministrazioni destinatarie del citato comma 867 sono quelle indicate dall'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che contempla, oltre i soggetti indicati nell'elenco ISTAT, anche le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel cui ambito ricadono pure gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali.

Ciò posto, è opportuno specificare che gli Ordini e i Collegi professionali sono enti pubblici non economici, in quanto istituiti per legge e, per le funzioni pubbliche che svolgono, rientrano nell'ambito delle pubbliche amministrazioni di cui al menzionato art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In proposito, anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21226 del 14 ottobre 2011, pur escludendo la giurisdizione della Corte dei Conti sugli ordini professionali, in quanto non gravanti sul bilancio dello Stato, ha stabilito che *“gli Ordini hanno natura indiscutibile di enti pubblici nazionali”*, che si evince dalla struttura, dalle funzioni sociali dei professionisti e dall'attività di coordinamento e di controllo, nonché dai poteri che lo Stato ha assegnato a detti enti (formazione e tenuta Albo, regolamentazione della professione). Tali attività sono finalizzate alla cura degli interessi della collettività di appartenenza, rendendo, quindi, gli Ordini e i Collegi enti pubblici aventi carattere pubblicistico, come pronunciato altresì dal TAR

Lazio con sentenza n. 11391 del 24 settembre 2015, laddove si evidenzia che *“ciò che rileva sotto il profilo qualificatorio non è tanto che un dato ente sia, o non sia, ricompreso nel conto economico consolidato, ma è la destinazione pubblica delle risorse. [...]il fatto che determinati enti siano finanziati esclusivamente da prestazioni patrimoniali imposte agli iscritti, non comporta necessariamente che tali risorse non abbiano finalità pubbliche. E da tali finalità deriva l'interesse generale alla conoscenza del modo in cui dette risorse vengono impiegate e dei dati relativi ai soggetti che sono chiamati ad impegnarle”*.

Per quanto attiene alle indicazioni contenute nella circolare MEF n. 8 del 2 febbraio 2015, si evidenzia che la stessa pronunciandosi, tra l'altro, sull'art. 2, comma 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 - che dispone *“Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'art. 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'art. 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica”* - ha precisato che gli enti che abbiano natura associativa e non siano gravanti sulla finanza pubblica *“si adeguano ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa adottando apposito regolamento, con il quale, posto il limite complessivo dei risparmi stabilito dalla legge, gli enti citati dispongono, in piena autonomia, l'allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa”*.

Più precisamente, la predetta circolare ha evidenziato che, fermo restando l'ammontare complessivo dei risparmi da realizzare sulla base dei limiti di spesa puntuali dettati dalla normativa vigente, il menzionato comma 2-bis attribuisce ai soggetti destinatari la facoltà di modulare, in modo discrezionale e previa adozione di un apposito regolamento, le percentuali di riduzione delle singole voci di spesa contemplate dalla stessa normativa, in modo da tenere in debito conto eventuali peculiarità organizzative e gestionali. Conseguentemente, l'ambito applicativo del citato art. 2, comma 2-bis appare limitato a quelle norme recanti limiti puntuali in materia di riduzione della spesa e di relativo obbligo di versamento all'entrata del bilancio dello Stato. In tali termini, la deroga prevista dal cennato comma 2-bis non sembra possa estendersi alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 867, della legge n. 145/2018.

Alla luce del quadro normativo sopra esposto, considerato che eventuali deroghe possono essere previste soltanto da norme di legge, si ritiene che codesta Federazione e tutti gli Ordini provinciali siano tenuti alla registrazione sul sistema PCC (Piattaforma dei crediti commerciali), ai fini degli obblighi sul monitoraggio dei debiti commerciali, e a ottemperare agli obblighi comunicativi di cui al più volte menzionato art. 1, comma 867, della legge n. 145/2018.

Il Ragioniere Generale dello Stato